ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Mogoro riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali , culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Costituzione, dall'ordinamento della legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Articolo 2

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
   a) tutela ambientale;
   b) attività culturali;
   c) attività ricreative e sportive;
   d) attività socio-sanitarie di volontariato;
   e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
   f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
   g) economia e lavoro, formazione e orientamento professionale.

Allegato alla delibera C.C. n° 100
del 30-XI-2002

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, iscritte in appositi albi regionali, associate ad enti o ad organismi a carattere nazionale o previste per legge.
2. Possono, altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale , che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. ANel'atto costitutivo e nello statuito, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
    a. l'assenza di scopi di lucro;
    b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
    c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Articolo 4

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
    a. copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costitute a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'Associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
    b. l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
2. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, previa verifica dei necessari presupposti;
3. Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo regionale, ove previsto e istituito, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.
4. L'Ufficio del Servizio Sociale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

[illegible] alla delibera C.C. n. 100
[illegible] 30-XI-2009

Articolo 5

Revisione dell'Albo

La revisione dell'Albo avviene a seguito di ogni variazione dello statuto e degli organi sociali della Associazione che devono essere comunicati al Sindaco entro 3 mesi.

Articolo 6

Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Servizio Sociale.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Articolo 7

Pubblicità

1. Il Comune di Mogoro cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune di Mogoro cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 8

Diritti delle Associazioni

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo, che dimostrano con un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno 6 mesi, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificatamente previsti nello statuto comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi,

Allegato alla delibera C. C. n° 100
del 30-XI-2002

sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste dallo specifico regolamento.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedono strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Articolo 9

Convenzioni con associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica Amministrazione, il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra la clausole inderogabili, disposizioni atte ad asscicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può, altresì, redigere convenzioni con le Associazioni, individuate dalla Commissione Comunale per l'Assistenza e le politiche sociali sulla base del criterio delle rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzioni in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione dovuto secondo da normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in 5 anni ed e rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

...alla delibera C.C. n° 100
30-XI-2006

Articolo 10

Obblighi delle Associazioni

1. La Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le Associazioni trasmettono annualmente il bilancio redatto nelle forme di cui alla legge vigente sull'associazionismo e sul volontariato corredato di relazione sulla attività svolta.

CAPO III

NORME FINALI

Articolo 11

Ricorsi

1. In caso di mancata iscrizione ovvero di rigetto dell'istanza e/o di qualunque altro istituto disciplinato dal presente regolamento, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Comunale per l'assistenza e le politiche sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso la Commissione Comunale per l'Assistenza e le Politiche Sociali, viene convocata per decidere in merito.
3. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato, interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.
4. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il Responsabile del Servizio Sociale dà attuazione alle decisioni assunte dalla Commissione Comunale per l'Assistenzaa e le Politiche Sociali.

Allegato alla delibera C.C. n° 100
del 30-XI-2000

Articolo 12

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione della applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta della prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei Regolamenti che disciplinano le attività del Comune, le leggi regionali e nazionali in materia di associazionismo.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Allegato alla delibera C.C. n° 100
del 30-XI-2000